

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 48/49/2012

RAGIONI DELLA DECISIONE

IN FATTO.

I coniugi He. Al. e Ga. Ki., in sede di separazione consensuale poi omologata dal Tribunale di Milano con decreto del 6 maggio 2009, convenivano, tra l'altro e per quanto possa rilevare in questa sede, che "... a definizione degli intercorsi loro rapporti patrimoniali, il marito Al. He...." si impegnava "...ad acquistare presso terzi per la moglie Ki. Ga....intestando il bene direttamente alla stessa e pagandone lui il prezzo di 590.000 Euro..." l'appartamento sito al terzo piano del fabbricato di Piazzale Lagosta 6 a Milano.

Il detto contratto veniva registrato a Milano il 30 luglio 2009 in esenzione totale d'imposta in applicazione della norma di cui all'articolo 19 della Legge numero 74/1987 trattandosi di atto relativo a procedimento di separazione personale dei coniugi.

L'Agenzia delle Entrate, ritenendo illegittima la dedotta esenzione, emetteva nei confronti di tutte le parti del contratto in questione, avviso di liquidazione relativo alle Imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale nella misura ordinaria. Avverso tale avviso proponevano ricorso sia gli acquirenti che i venditori ed i procedimenti venivano riuniti.

I ricorrenti deducevano l'illegittimità del provvedimento impugnato e chiedevano che venisse riconosciuta l'applicabilità, nella fattispecie, dell'agevolazione di cui all'articolo 19 della Legge 74/1987; in subordine sollecitavano l'applicazione dell'agevolazione cosiddetta per l'acquisto della prima casa di abitazione e chiedevano che le imposte venissero liquidate sulla base del valore catastale dell'immobile determinato, ai sensi dell'articolo 1 comma 497 della Legge 23 dicembre 2005 numero 266, con i criteri indicati dall'articolo 52 del D.P.R. 131/1986. L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso. La Commissione provinciale, con sentenza emessa il 26 ottobre 2010 e depositata il successivo 23 novembre, respingeva la domanda principale, riteneva non applicabile la norma di cui all'articolo 1 comma 497 della Legge 266/2005, ed accoglieva l'ulteriore domanda formulata in via subordinata dai ricorrenti, riconoscendo sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa di abitazione; disponeva, inoltre la compensazione delle spese di giudizio.

Avverso tale statuizione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, ribadendo quanto già dedotto nel corso del giudizio di primo grado e concludendo per la legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato.

Si costituivano in giudizio tutti i ricorrenti in primo grado, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale con riguardo al rigetto della domanda formulata in via principale nel corso del giudizio di primo grado e riproponendo la domanda riguardante il criterio di determinazione della base imponibile.

All'udienza dell'1 marzo 2012 la causa veniva discussa in pubblica udienza e decisa come da dispositivo riportato in calce.

IN DIRITTO.

Esaminando, in ordine logico, le questioni riproposte dalle parti con i ricorsi in appello, si rileva quanto segue.

Non é applicabile, nella fattispecie, l'agevolazione riguardante gli atti di trasferimento posti in essere in sede di separazione personale dei coniugi. L'articolo 19 della Legge

74/1987, infatti, si riferisce esclusivamente agli atti di trasferimento che riguardano un diverso assetto dato in sede di separazione al patrimonio dei coniugi, ovvero ai trasferimenti riferibili ad atti di disposizione di beni che già fanno parte del patrimonio di uno o di entrambi i coniugi, restando esclusi dall'agevolazione gli acquisti (come quello del caso in esame) di ulteriori beni rispetto a quelli propri dei coniugi. In tal senso si è univocamente espressa la Corte di Cassazione con le sentenze numero 2347 del 17 febbraio 2001, numero 7493 del 22 maggio 2002 e 11458 del 30 maggio 2005.

Quest'ultima pronuncia è stata citata dagli appellati a sostegno della loro tesi. In concreto, però, la sentenza, che riguarda l'ipotesi di trasferimento di un bene facente parte del patrimonio dei coniugi ai figli, riafferma il principio opposto a quello sostenuto in questa sede dai Contribuenti, proprio perché si riferisce al trasferimento (di un immobile già in proprietà dei coniugi) e non all'acquisto di un bene.

Infondata deve ritenersi la domanda, formulata in via subordinata, avente ad oggetto l'applicazione della cosiddetta agevolazione per l'acquisto della prima casa di abitazione (nota 11*bis* all'articolo 1 parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 più volte citato).

La Corte di Cassazione, infatti, affermando un principio pienamente condivisibile, ha statuito che gli adempimenti formali previsti (nel caso di specie) dalla lettera "b" della norma da ultimo richiamata, "...sono posti a carico del contribuente il quale deve osservarli a pena di decadenza..." (sentenza numero 21379 del 4 ottobre 2006).

Parimenti infondata deve ritenersi la richiesta di applicazione, ai fini della determinazione del valore dell'immobile, del criterio dettato dall'articolo 52 commi 4 e 5 del D.P.R. 131/1986.

La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato, sul punto, il seguente condivisibile principio: "In tema di imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, l'articolo 52 comma quarto del D.P.R. numero 131 del 1986 non attribuisce al contribuente il diritto di ottenere, in ogni caso, la determinazione della base imponibile tramite il meccanismo di calcolo di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del citato D.P.R., atteso che la norma sopra citata non ha inteso individuare, per gli immobili, una base imponibile diversa dal valore venale del bene, ma ha introdotto, per converso - al fine di ridurre le controversie tra Amministrazione finanziaria e contribuenti - una mera preclusione al potere di accertamento dell'Amministrazione stessa qualora nell'atto venga indicato un valore non inferiore a quello ottenibile con il procedimento di valutazione cosiddetta automatica" (sentenza numero 15090 del 22 novembre 2000).

Sulla base delle considerazioni svolte, deve ritenersi legittimo l'avviso di liquidazione per cui è causa.

Tenuto conto della particolarità della fattispecie può disporsi l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.

P.Q.M.

la Commissione, respinge gli appelli principali; accoglie l'appello incidentale, ed in riforma della decisione di primo grado, dichiara legittimo l'avviso di liquidazione per cui è causa. Spese compensate.